

Capitolo 18°
PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

A) LAMPADE E CAVI ELETTRICI

Art. 398 – Il pagamento della merce avviene al momento del ritiro della merce stessa, oppure entro i 30 giorni successivi.

Art. 399 – Nella vendita al dettaglio le lampadine vengono provate al momento della consegna, dopo di che non sono ammessi reclami.

Art. 400 – L'unità di misura dei cavi elettrici è il metro, tenuti presente la sezione ed il tipo di isolamento.